



Tribunale Ordinario di Rovigo

SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 638/2023

Oggi **18 giugno 2025** ad ore **11.21** innanzi al dott. Federica Abiuso, sono comparsi:

PER *Parte_1* 2006 e anche per *Parte_2* avv. Michieli, anche in sostituzione dell'avv. Dal Prà;

Per *Controparte_1*, avv. De Giorgio;

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie depositate in via telematica, a cui si riportano e replicano ognuno alla memoria conclusiva avversaria, rinunciando a presenziare alla lettura della sentenza.

L'avv. Michieli replica alla memoria conclusiva avversaria;

L'avv. De Giorgio replica alla memoria conclusiva avversaria;

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

All'esito della quale emette la seguente sentenza.

Il Giudice

Dott.ssa Federica Abiuso



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **638/2023** promossa da:

Controparte_2 in persona del legale rappresentante *Controparte_3*
codice fiscale *P.IVA_1*

Controparte_4 in persona del legale rappresentante
Controparte_5, codice fiscale *P.IVA_2*,
rappresentate e difese dagli avv.ti Sergio Dal Prà (c.f.: *C.F._1*) e Diego Michieli (c.f.:
C.F._2) come da procura in atti;

ATTORI

contro

Controparte_1 (C.F.: *P.IVA_3*), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco De Giorgio, come da procura in atti;

CONVENUTO

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, riportandosi alle memorie conclusive depositate in via telematica.

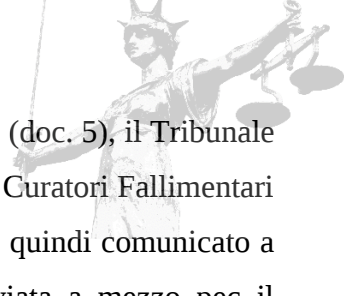
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo del 21.12.2022, il *Controparte_1* aveva chiesto di ingiungere
“alle società *Controparte_2* (C.F.: *P.IVA_1*), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in *CP_1*, viale Porta Po n. 88, e [...] *Controparte_6*
(C.F.: *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante pro tempore, con

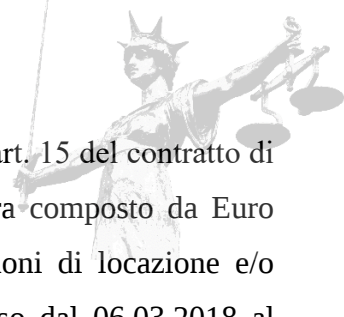
sede legale in **Pt_2** via Nazario Sauro n. 15, in solido tra loro, di pagare immediatamente e nonostante eventuale opposizione al **Controparte_1**, in persona del Sindaco pro tempore, come sopra rappresentato e difeso, la somma di Euro 2.553.358,34, oltre interessi legali dalla scadenza all'effettivo saldo ed oltre spese e competenze legali della presente procedura e successive occorrenze".

A fondamento del proprio ricorso, la parte ricorrente aveva allegato che:

- a seguito dell'espletamento di una procedura di project financing ai sensi della l.n. 109/1994, con atto del Segretario Comunale rep. 5376 del 09.06.2006, il **CP_1** **CP_1** e l'^{Parte} formata tra il **Controparte_7**, quale mandataria, e le società **Controparte_8** [...] **CP_9** **CP_10** quali mandanti, hanno stipulato una convenzione per l'affidamento in concessione della realizzazione e gestione di un polo natatorio (doc. 1);
- con detta convenzione, in particolare, il **Controparte_1** ha affidato all'ATI citata la concessione per la progettazione, la realizzazione e la gestione di un polo natatorio nel territorio comunale;
- gli operatori economici anzidetti hanno quindi costituito la società **Parte_4** (in prosieguo anche **Parte_4**"), quale società di progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies della l.n. 109/1994, che è subentrata nel rapporto concessorio a titolo originario;
- in data 22.05.2007 le società **Parte_4** **Controparte_8** (in prosieguo anche **Pt_2** [...] ") e **Parte_1** **Parte_5** (in prosieguo anche **Parte_1** ") hanno concluso fra loro un contratto di affitto di ramo d'azienda (doc. 2), successivamente modificato dal contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato in data 27.07.2011 (doc. 3);
- quindi, la parte ricorrente, ha richiamato le condizioni contrattuali di cui ai suddetti contratti di affitto di ramo d'azienda, in cui **Parte_4** ha assunto la qualifica di conduttore e Rhodigium Nuoto e Padova Nuoto congiuntamente quella di locatore, richiamando gli obblighi di entrambe le parti e il canone annuo contrattualmente previsto, oltre alla penale per l'ipotesi di risoluzione del contratto;
- è stato anche chiarito che con propria nota del 06.03.2018 (doc. 4), **Parte_4** ha comunicato a **Parte_2** e **Parte_1** l'avvenuta risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda del 27.07.2011 per mancato pagamento, da parte del locatore, dei canoni previsti dal contratto, con applicazione della penale prevista dall'articolo 15 del contratto medesimo, intimando a **Parte_2** e **Parte_1** il pagamento della somma di Euro 1.024.000,00 a titolo di canoni non versati e di Euro 310.000,00 a titolo di penale;
- nello specifico, a fondamento della propria pretesa creditoria, il **CP_1** ricorrente ha allegato che tuttavia, gli importi indicati non erano mai stati versati da **Parte_2** e da **Parte_1** ;



-inoltre, ha chiarito che: 1) con sentenza n. 46/2018, pubblicata in data 04.10.2018 (doc. 5), il Tribunale di Rovigo ha dichiarato il fallimento della società *Parte_4* nominando Curatori Fallimentari il dott. *Persona_1* e il dott. *Persona_2* ; 2) i Curatori Fallimentari hanno quindi comunicato a *Parte_2* e *Parte_1* , con propria nota datata 26.10.2018 e inviata a mezzo pec il 27.10.2018 (doc. 6), “che il contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato tra la fallita e le Vostre società in data 27 luglio 2011 e registrato in data 9 agosto 2011 è stato risolto (a causa del Vostro inadempimento agli obblighi derivanti dal punto 9 di detto contratto) con missiva a mezzo pec del 6 marzo 2018 della fallita” e hanno domandato l’immediato pagamento di “quanto già richiesto dalla fallita con missiva del 6 marzo scorso, per canoni scaduti, e quindi € 1.024.800,00, oltre a quanto dovuto per l’anno 2018 pari ad € 310.000 oltre ad iva e quindi € 378.200,00 e, a titolo di penale, in applicazione dell’art. 15 del contratto citato, di ulteriori € 310.000,00 più iva di legge, a titolo di penale per risoluzione del contratto per causa imputabile al conduttore.”; 3) in data 29.06.2020 il *CP_1* [...] ha quindi depositato avanti al Tribunale di Rovigo la proposta di concordato fallimentare (doc. 8), che prevedeva, in particolare, che “A fronte degli impegni previsti nella Proposta, all’omologazione verrà trasferito, in favore del *Controparte_1* l’intero attivo del *Parte_6* , costituito da qualsivoglia bene mobile ed immobile, credito - fiscale e non - maturato o maturando, attività, diritti e/o ragioni di qualsivoglia natura e suscettibili di qualsivoglia valutazione economica, di pertinenza e titolarità del *Parte_6* , ivi comprese le azioni di pertinenza della massa, tutte le eventuali azioni revocatorie, di responsabilità, risarcitorie e qualsivoglia altra azione giudiziale pendente, restando sin d’ora inteso che, qualora taluni dei citati attivi venissero realizzati successivamente alla data di deposito della presente Proposta, il corrispondente ricavato si intenderà far parte dei beni da trasferire al *Controparte_1* e potrà essere utilizzato per effettuare i pagamenti concordatari previsti, andando conseguentemente a ridurre, per pari importo, l’onere concordatario netto. Ad ulteriore chiarimento, si precisa che, nell’attivo trasferito, saranno compresi anche tutti i crediti ed i diritti già azionati o da azionare o anche solo potenziali vantati dalla fallita, a qualunque titolo, anche nei confronti del *Controparte_1* .”; 4) con decreto depositato il 16.12.2020 (doc. 11), il Tribunale di Rovigo ha omologato la proposta di concordato fallimentare presentata dal *Controparte_1* , che ha in tal modo acquisito la posizione di assuntore nel fallimento della società *Parte_4* concessionaria dell’impianto natatorio comunale, subentrando nei rapporti giuridici attivi facenti capo alla società fallita; 5) i Curatori del *Parte_7* , con e-mail del 24.03.2021, indirizzata ad uno dei legali che avevano assistito il *Controparte_1* nella procedura fallimentare (doc. 12), hanno confermato l’esistenza di un credito del *Controparte_1* derivante dal fallimento, nei confronti di *Parte_2* e *Parte_1* , quantificato, sino al 31.12.2020, in Euro 2.159.400,00 IVA inclusa,



nonché Euro 310.000,00, IVA esclusa, a titolo di penale per l'inadempimento ex art. 15 del contratto di affitto di ramo di azienda; 6) che il credito preteso dal Comune di CP_1 era composto da Euro 2.159.400,00, comprensivi di IVA al 22% sino al 31.12.2020, a titolo di canoni di locazione e/o indennità di occupazione del Polo Natatorio di CP_1 per il periodo compreso dal 06.03.2018 al 31.12.2020; Euro 15.758,34, comprensivi di IVA al 22% dal 01.01.2021 al 15.01.2021, a titolo di canoni di locazione/indennità di occupazione del Polo Natatorio di CP_1 per il periodo compreso dal 01.01.2021 al 15.01.2021; Euro 378.200,00, comprensivi di IVA al 22%, a titolo di penale per inadempimento ai sensi dell'art. 15 del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 27.07.2011 tra

Parte_4 , Parte_1 e Parte_2 .

Il Tribunale di Rovigo, in data 21.01.2023 ha emesso il decreto ingiuntivo richiesto.

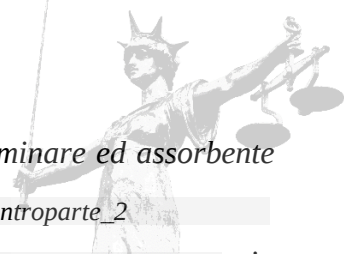
Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. ritualmente notificato, le società Controparte_2 in persona del legale rappresentante Controparte_3 e Controparte_4 in persona del legale rappresentante Controparte_5 , hanno proposto formale opposizione al decreto ingiuntivo predetto, chiedendo: *“in via preliminare: - dichiarare la nullità della notificazione per omessa allegazione del ricorso per decreto ingiuntivo e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo e la non debenza delle spese liquidate nella fase monitoria; in via pregiudiziale di rito: - accertare il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza di codesto Tribunale a conoscere delle domande proposte con il ricorso per decreto ingiuntivo essendo esistente clausola arbitrale che devolve la conoscenza di ogni controversia riguardante il contratto di affitto di ramo d'azienda ad arbitri e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 93/2023 con condanna del Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite; sempre in via preliminare: - revocare il decreto ingiuntivo n. 93/2023 in quanto non sussistono i presupposti previsti dall'art. 634 c.p.c. per la sua emissione; - non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 93/2023 essendo l'opposizione fondata su prova scritta nel merito in via principale: - accertato che la convenzione 9.6.2006 ed il contratto di affitto d'azienda del 22.5.2007 si sono sciolti in data 4.10.2018 in conseguenza del fallimento di Pt_4 [...] , - accertato che il contratto di affitto di ramo d'azienda non si è risolto in data 6.3.2018 per l'avveramento della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12, e che pertanto non è dovuta la penale prevista dall'art. 15, - accertato che a decorrere dal 4.10.2018 l'indennità di occupazione del polo natatorio ammonta ad € 120.000,00 per l'anno 2019 e ad € 30.000,00 per gli anni 2020, 2021 e 2022, conseguentemente - revocare il decreto ingiuntivo n. 93/2023 in quanto infondato in fatto ed in diritto; nel merito in via di eccezione riconvenzionale - accertato che Rhodigium Nuoto e Padova Nuoto vantano nei confronti di Parte_4 in bonis, del Parte_7 e del CP_1 [...] quale assuntore del concordato fallimentare di Parte_4 un credito di € 154.233,95 per*

l'acquisto dei beni mobili strumentali del ramo d'azienda, nonché un credito di € 1.154.671,37 per lavori di straordinaria manutenzione, accertato pertanto che le odierne opposenti vantano un complessivo credito di € 1.308.905,32, compensare il predetto credito con le somme che eventualmente dovessero essere accertate in favore del Controparte_1 a titolo di canoni di affitto e/o di indennità di occupazione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 93/2023. Con vittoria di spese e compensi di causa”.

Nello specifico, ed in via riassuntiva, stante la ragione che verrà posta a fondamento della presente pronuncia, la parte opponente ha evidenziato che a) il titolo a fondamento della domanda che il Controparte_1 ha proposto per mezzo del proprio ricorso per decreto ingiuntivo, e a fondamento del credito presentato dal Controparte_1, è propriamente da rinvenirsi nel contratto di affitto di ramo d'azienda concluso in data 22.05.2007 tra le società Parte_4 Controparte_8 e Parte_8 contratto successivamente modificato dal contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato in data 27.07.2011, trattandosi propriamente della fonte negoziale da cui derivano e trovano giustificazione le somme pretese dal Controparte_1 a titolo di mancato pagamento dei canoni; b) il 16.12.2020 il Tribunale di Rovigo ha omologato la proposta di concordato fallimentare ed il Controparte_1, con PEC del 24.11.2021, in qualità di assuntore, ha comunicato la successione a Parte_4 nei diritti nascenti dalla Convenzione 9.6.2006 e del contratto di affitto di ramo d'azienda ed ha diffidato Parte_1 e Parte_2 al pagamento dei canoni e penali maturate sino al 15.1.2021 (data di definitività del decreto di omologazione), riservandosi di quantificare l'indennità di occupazione per il periodo successivo.

In particolare, le società opposenti hanno sollevato un'eccezione di difetto di giurisdizione/incompetenza del Giudice adito, considerato che il contratto di affitto prevedeva all'articolo 20 una clausola arbitrale, clausola che così disponeva: *“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in merito alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, all'esecuzione od alla risoluzione del presente contratto sarà decisa da un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati come segue: ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro mentre il terzo verrà nominato su indicazione delle parti in conflitto, con l'accordo degli arbitri nominati. In difetto di accordo, provvederà il Presidente del Tribunale di Rovigo, su ricorso della parte più diligente. Gli arbitri così nominati decideranno in via rituale, secondo diritto, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dall'accettazione della nomina. La sede dell'arbitrato sarà CP_1.”*

Le società opposenti, in particolare, evidenziando il titolo posto alla base della pretesa creditoria del CP_1 e la sua qualifica di assuntore del fallimento, hanno chiarito la piena opponibilità al CP_1 della clausola compromissoria prevista nei contratti citati.



Si è costituito in giudizio il Comune convenuto opposto, chiedendo “*in via preliminare ed assorbente dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalle società* *Controparte_2* *in persona del legale rappresentante pro tempore, e* *Controparte_4*, *in persona del legale rappresentante pro tempore, al decreto ingiuntivo n. 93/2023, emesso dal Tribunale di Rovigo il 21.01.2023, notificato il 23.01.2023, siccome tardiva; nel merito - concedere, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., l’esecuzione provvisoria, totale o parziale, del decreto ingiuntivo n. 93/2023, emesso dal Tribunale di Rovigo il 21.01.2023, notificato il 23.01.2023; - rigettare l’opposizione proposta dalle società* *Controparte_2* *in persona del legale rappresentante pro tempore, e* *Controparte_4*, *in persona del legale rappresentante pro tempore, al decreto ingiuntivo n. 93/2023, emesso dal Tribunale di Rovigo il 21.01.2023, notificato il 23.01.2023, munendo il decreto ingiuntivo di efficacia esecutiva. Con vittoria di spese, onorari e oneri riflessi del giudizio”.*

La parte opposta ha invocato l’applicabilità al procedimento in esame della disciplina di cui al rito ordinario di cognizione, alla luce dell’avvenuta risoluzione del contratto di affitto di ramo d’azienda del 27.07.2011, e ha chiesto il rigetto delle domande ed eccezioni attoree.

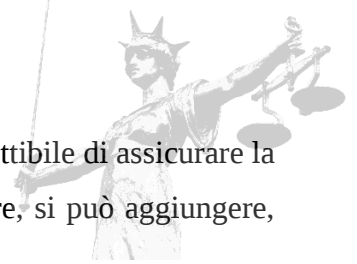
Con ordinanza del 12.02.2024, il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e ha fissato l’udienza di discussione della causa, assegnando alle parti termine per deposito di memorie conclusive ai sensi dell’art. 429 c.p.c.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

Pare opportuno precisare preliminarmente che, soprattutto in relazione alle complesse vicende oggetto di giudizio, è consentito in applicazione del principio della ragione più liquida, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l’evidenza dirimente e non secondo la logica argomentativa (cfr., Tribunale Monza, 7.07.2016, n. 1950).

Vanno infatti condivise le considerazioni rese nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al metodo per esporre le ragioni per le quali si perviene alla decisione. Difatti, il principio della “ragione più liquida” consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Trib. Milano 15.12.2016; Cass. 5805/2017).

Come, difatti, hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (cfr. Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui, in applicazione del suddetto principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e



11 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, oppure, si può aggiungere, preliminare).

In definitiva, ritiene il Tribunale di aderire alla giurisprudenza di legittimità che afferma che al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 8767/2011; Cass. 24542/2009).

Devono quindi ritenersi assorbite, seppur non specificamente esaminate, tutte le eccezioni preliminari di merito sollevate dalle parti, dandosi quindi rilievo preminente ed assorbente alla motivazione che si va ad esporre.

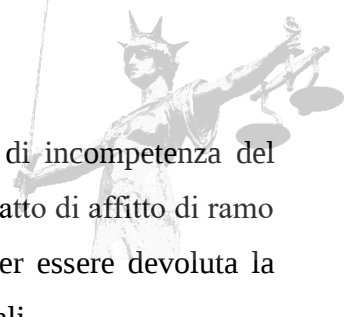
In primo luogo, non risulta fondata l'eccezione di tardività dell'opposizione avanzata dal CP_1 convenuto.

Difatti, come visto, il Controparte_1 ha individuato il titolo del proprio credito nel contratto di affitto di ramo d'azienda (si veda la pag. 5 del ricorso monitorio ove si legge: “è certo perché derivante dal contratto di affitto di ramo d'azienda”), con conseguente attrazione del giudizio nell'ambito di applicazione dell'art. 447-bis c.p.c.

A tale proposito, trattandosi di credito per somme derivanti da contratto di affitto di ramo d'azienda, l'opposizione è stata correttamente proposta con ricorso ex art. 447bis c.p.c. da depositarsi nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e non con citazione.

In relazione ai procedimenti di opposizione come quelle oggetto di giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'individuazione del rito applicabile all'atto di opposizione, deve aversi riguardo al titolo posto a fondamento della domanda proposta in via monitoria, a nulla rilevando nè l'eventuale erroneità della sua qualificazione da parte del ricorrente in monitorio, né la successiva diversa qualificazione operata dall'opponente o dal giudice, trattandosi di evenienze successive alla proposizione della domanda, la quale è destinata a cristallizzare i termini della controversia proposta e la conseguente identificazione del rito applicabile per la relativa decisione, secondo la qualificazione datane dal ricorrente” (Cass. Civ., Sez. VI, 25.1.2023, n. 2329).

L'eccezione proposta dal CP_1 non merita quindi accoglimento.



Per contro, merita accoglimento l'eccezione sollevata dalle società oppONENTI, di incompetenza del Tribunale adito, alla luce della clausola compromissoria di cui all'art. 20 del contratto di affitto di ramo d'azienda del 22.05.2007 (doc. 8 oppONENTI), e del contratto del 22.07.2011, per essere devoluta la cognizione sulla causa al collegio arbitrale previsto nelle predette norme contrattuali.

Sul punto, occorre operare una ricognizione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

La Suprema Corte ha espressamente statuito che la clausola compromissoria contenuta nello statuto di un CP_7 dichiarato fallito è applicabile ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale, a differenza di quanto accade per l'azione di responsabilità proposta dallo stesso curatore verso gli amministratori del CP_7, trattandosi di azione volta alla reintegrazione del patrimonio sociale nell'interesse dei soci e dei creditori per i quali la clausola non può operare trattandosi di soggetti terzi rispetto alla società. (vds. Cass. n. 28533/2018 ed in senso conforme Cass. n. 10800/2015 e Cass. n. 6165/2003. Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che aveva declinato la propria competenza in favore dell'arbitro in quanto il curatore aveva fatto valere, nei confronti di alcuni enti consorziati, il diritto al pagamento di una somma di denaro preesistente alla data della dichiarazione di fallimento).

Trattasi di fattispecie del tutto analoga a quella oggetto di causa, in cui il CP_1 (quale assuntore del fallimento), agisce per far valere il diritto al pagamento di una somma di denaro preesistente alla data di dichiarazione del fallimento, ossia, nel caso di specie, al concordato fallimentare (qualità invocata dal CP_1 a pag. 3 del ricorso monitorio).

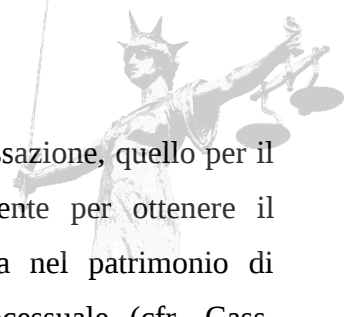
Difatti, come specificato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (e recepito in numerosi arresti dalla giurisprudenza di merito), *“il curatore fallimentare che agisca giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale, sicchè il terzo convenuto in giudizio dal curatore può legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali e senza i limiti di cui all'art. 2704 c.c. Ne deriva che, in caso di chiusura del fallimento per concordato fallimentare, l'assuntore che prosegua o intraprenda analoghe iniziative giudiziarie verso il terzo viene a trovarsi nella medesima posizione processuale che aveva o avrebbe avuto il curatore ... Sia al curatore che all'assuntore, pertanto la controparte può opporre senza limiti lo stesso contratto (ed il documento che lo incorpora) per fondarvi una sua eccezione o un suo controdiritto (cfr. Cass. Civ. nn. 5629/82, 1835/78, 3537/77, 4272/76, 4030/74. Cfr. con specifico riguardo all'opponibilità dell'eccezione di compensazione all'assuntore del concordato fallimentare che, subentrato in tutti i diritti e le ragioni del fallimento,*

abbia agito per conseguire il residuo credito nascente da un precedente contratto di compravendita antecedente alla procedura concorsuale, Cass. Civ. n. 4757/79).” (vds. Cass. n. 13762/2017)” (vds. Cass. n. 13762/2017; in senso conforme: Cass. 10 marzo 2020, n. 6771, non massimata; Cass. 8 novembre 2018, n. 28533; Cass. 19 aprile 2018, n. 9756, non mass.; Cass. 17 aprile 2003, n. 6165; conformi Cass. 21.11.2016, n. 23630; Cass. 19.12.2012, n. 23429; Cass. 27.1.2011, n. 1879).

E ancora, è stato esplicitato recentemente che “In ipotesi di chiusura del fallimento per omologazione del concordato fallimentare, l'assuntore di quest'ultimo, qualora eserciti azioni rinvenute nel patrimonio del fallito o prosegua i giudizi finalizzati ad acquisire poste attive intrapresi da costui o dal curatore, si pone nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito stesso, con conseguente opponibilità nei suoi confronti delle scritture formate da quest'ultimo e applicabilità nei suoi riguardi degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c.” (si veda Cass. Civ., Sez. II, 5.12.2023, n. 33908).

E ancora, la Suprema Corte, con ordinanza n. 17823 del 2022, si è pronunciata, nel regolare la competenza, su una azione promossa nei confronti di un consorzio dall'assuntore del concordato fallimentare di una società che, a seguito della sua dichiarazione di fallimento, era stata esclusa dal medesimo. Secondo la S.C. la clausola compromissoria contenuta nello statuto del CP_7 - che prevedeva la competenza arbitrale per qualunque controversia tra i soci ed il CP_7 - è opponibile all'assuntore del concordato dell'impresa consorziata dichiarata fallita e poi esclusa dal CP_7, ove la lite abbia ad oggetto la liquidazione della sua quota, poiché tale clausola si applica alle pretese avanzate dalla consociata riguardanti il rapporto intercorso con l'ente collettivo, sebbene non sia più parte della compagine associativa.

Le stesse conclusioni sono state evidenziate dalla Suprema Corte nella sent. n. 34505 del 2021, in cui è stato specificato che “ La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un CP_7 - che prevede la competenza arbitrale per qualunque controversia tra i soci ed il CP_7 è opponibile anche all'assuntore del concordato dell'impresa consorziata dichiarata fallita e poi esclusa, in relazione alla controversia che abbia ad oggetto la domanda di condanna del CP_7 a corrispondere all'impresa fallita la quota parte di sua spettanza della somma ricevuta a titolo di risarcimento dei danni da parte del committente, dovendosi tale controversia annoverare tra quelle relative ai diritti inerenti al rapporto associativo poiché inscindibilmente correlata alla partecipazione, non ad una posizione autonomamente attribuita al fallimento, ma già inerente la posizione della consorziata "in bonis", quale diritto patrimoniale ricollegato alla partecipazione all'ente collettivo”.



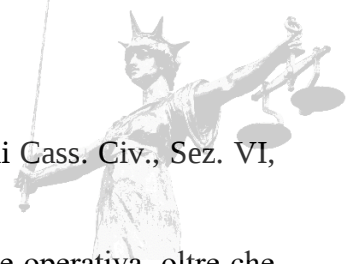
Quindi, risulta un principio chiaramente espresso a più riprese dalla Corte di Cassazione, quello per il quale, quando l'assuntore di un concordato fallimentare agisce giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale (cfr. Cass. 31.5.2017, n. 13762; Cass. 21.11.2016, n. 23630; Cass. 19.12.2012, n. 23429; Cass. 27.1.2011, n. 1879), sicché il terzo convenuto in giudizio può legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, compresa quella di compromesso.

Nello specifico, trattasi, peraltro, di un'ipotesi in cui il CP_1 agisce in rappresentanza del fallito, e non della massa dei creditori, come specificato dal CP_1 anche in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, facendo valere un'utilità derivante dall'esecuzione del contratto contenente la clausola arbitrale, è da ravvisare la continuità di funzionamento del meccanismo negoziale presidiato dalla clausola compromissoria stipulata dal soggetto già fallito, che risulta opponibile al curatore ed anche all'assuntore del concordato fallimentare (Cass. Civ., SS. UU., 26.5.2015, n. 10800).

Nella fattispecie oggetto di giudizio, risulta chiaramente dagli atti del giudizio e dalle allegazioni dello stesso CP_1 convenuto, che il CP_1 abbia assunto la qualifica di assuntore del concordato fallimentare, essendo quindi subentrato nella medesima posizione sostanziale e processuale della fallita Parte_4, ed essendo quindi, allo stesso opponibile la clausola compromissoria contenuta nel contratto di affitto di ramo d'azienda a suo tempo stipulato con le odierne opposenti.

Non coglie nel segno la tesi difensiva assunta dal CP_1 tale per cui non sarebbe allo stesso opponibile la clausola compromissoria contenuta nei contratti sopra citati, dal momento che la società Parte_4 prima del fallimento, con lettera del 6.3.2018 (doc. 5 Controparte_1) aveva invocato la risoluzione del contratto di affitto d'azienda.

Difatti, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“La clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità e autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui a essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che la invalidità ovvero anche la risoluzione del contratto nel cui articolato contrattuale sia inserita la clausola compromissoria non inficia la validità ed efficacia di quest'ultima, per la decisione delle controversie nascenti dalla esecuzione di quel contratto. Del resto, solo la inesistenza della clausola arbitrale per inesistenza dell'accordo cui accede, o la caducazione diretta della clausola compromissoria - e non già la risoluzione del contratto cui la stessa inerisce (e rispetto al quale è un contratto autonomo ad effetto processuale, come evincibile dall'articolo 808, comma 2, del codice di procedura civile) - possono*



determinarne la caducazione” (Cass. Civ., Sez. I, 28.10.2021, n. 30531; conformi Cass. Civ., Sez. VI, 22.1.2020, n. 1439; Cass. Civ., Sez. I, 1.9.2015, n. 17393).

Quindi, nonostante l’invocata risoluzione dei predetti contratti, risulta pienamente operativa, oltre che opponibile al **CP_1** la clausola compromissoria contenuta nei contratti sui si fonda la causa petendi della pretesa creditoria del **Controparte_1**.

Inoltre, risulta confermato dai molteplici elementi istruttori emersi nel corso del giudizio, che la pretesa creditoria del **CP_1** sia fondata sui contratti oggetto d’esame, considerato che:

- nel ricorso per decreto ingiuntivo, lo stesso **CP_1** ha allegato che oggetto della domanda è l’importo di € 2.159.400,00 nonché quello ulteriore di € 15.758,34 entrambi asseritamente dovuti a titolo di canoni di locazione e/o di indennità di occupazione dal 6.3.2018 al 15.1.2021;

- lo stesso Comune ha definito il proprio credito dotato dei requisiti previsti dall’art. 633 c.p.c., in quanto “derivante dal contratto di affitto di ramo d’azienda del 27.07.2011” (ricorso per decreto ingiuntivo);

- nella stessa proposta di concordato fallimentare presentata dal **CP_1** (doc. 8 **CP_1** , era indicato che “*A fronte degli impegni previsti nella Proposta, all’omologazione verrà trasferito in favore del **Controparte_1** , l’intero attivo del **Parte_9** . Ad ulteriore chiarimento, si precisa che, nell’attivo trasferito saranno ricompresi anche tutti i crediti ed i diritti già azionati o da azionare o anche solo potenzialmente vantati dalla fallita*” (ricorso per decreto ingiuntivo).

Neppure coglie nel segno la tesi del Comune opposto, per cui il titolo del proprio credito sarebbe da rinvenirsi nel concordato fallimentare, in quanto, come noto, il concordato fallimentare non è fonte di alcun nuovo credito, in quanto, come visto, con l’omologazione, l’assuntore subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito (nel caso di specie **Parte_4**) e quindi ogni valutazione e considerazione giuridica va fatta avendo riguardo ai rapporti intrattenuti tra **Pt_4** [...] e le odierne opposenti.

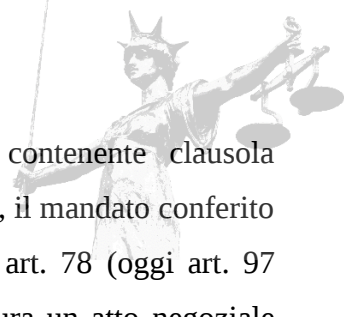
Quindi, tutto quanto sopra considerato, risulta confermato come il **CP_1** abbia azionato un diritto proprio della società fallita, soggiacendo, quindi, alla medesima posizione della stessa.

Non appare, pertanto, fondata la dedotta estraneità dell’assuntore atteso che, ove non fosse subentrato nel rapporto, non avrebbe potuto esercitare i diritti che dallo stesso rapporto derivano.

La stessa proposta di concordato, peraltro, rappresenta la volontà di subentro in tutti i rapporti attivi.

Conseguentemente, la clausola compromissoria inserita nell’art. 20 dei contratti sopra citati appare pienamente valida ed efficace nonché applicabile anche nei confronti della odierna opposta.

Né, peraltro, può escludersi l’applicabilità al caso di specie della clausola compromissoria in questione, per il solo fatto che la società indicata sia fallita. Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte è da



tempo consolidata nel senso di escludere che, nel caso di convenzione contenente clausola compromissoria stipulata prima della dichiarazione di fallimento di una delle parti, il mandato conferito agli arbitri sia soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista dalla L.Fall., art. 78 (oggi art. 97 codice della crisi d'impresa), e ciò poiché il compromesso per arbitrato configura un atto negoziale riconducibile all'istituto del mandato collettivo e di quello conferito nell'interesse anche di terzi - vale a dire delle altre parti richiedenti l'arbitrato (Cfr. Cass. 14 ottobre 2009, n. 21836; Cass. 08 settembre 2006, n. 19298; Cass. 17 aprile 2003, n. 6165).

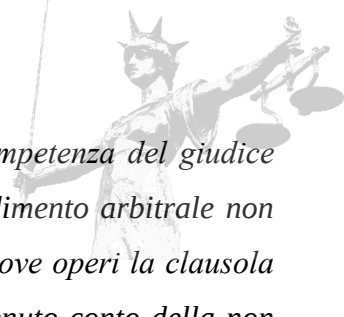
In particolare, le Sezioni Unite hanno recentemente statuito che nel caso di convenzione contenente una clausola compromissoria stipulata prima della dichiarazione di fallimento di una delle parti, il mandato conferito agli arbitri non è soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista dall'art. 78 legge fall., configurandosi come atto negoziale riconducibile all'istituto del mandato collettivo e di quello conferito anche nell'interesse di terzi. Tale interpretazione trova indiretta conferma nel disposto dell'art. 83 bis legge fall., atteso che, se il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito nel caso di scioglimento del contratto contenente la clausola compromissoria, deve, di contro, ritenersi che detta clausola conservi la sua efficacia ove il curatore subentri nel rapporto, non essendo consentito a quest'ultimo recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l'adempimento. (Sez. U, Ordinanza n. 10800 del 26/05/2015).

Trattasi di principi giurisprudenziali chiaramente applicabili anche nell'ipotesi di applicazione delle norme di cui al nuovo codice della crisi d'impresa.

Difatti, richiamando i suddetti principi, si aderisce a quella giurisprudenza che ritiene come pacifico che la circostanza che una delle parti in causa sia il fallimento non produce alcuna caducazione della scelta della via arbitrale precedentemente operata dal soggetto *in bonis* (Tribunale Potenza, 28 maggio 2024, n. 899; Trib. Roma sent. 7100/2021, del 26.04.2021).

Dall'accoglimento dell'eccezione preliminare fondata sulla clausola compromissoria, discende conseguentemente che nessuna pronuncia può essere emessa in ordine al merito della controversia insorta tra le parti essendo tale eccezione assorbente rispetto alla disamina di ogni ulteriore questione prospettata dalle parti.

Per quanto attiene alle conseguenze processuali dell'accoglimento dell'eccezione suddetta, si rileva che la giurisprudenza ha chiarito che *“l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri”* (Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impresa, 2018, n. 5450 pubblicata su www.giurisprudenzadelleimprese.it la quale



ha ribadito che *“l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), tale per cui, laddove operi la clausola compromissoria: 1. sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e tenuto conto della non rilevabilità d’ufficio del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri, il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti 2. ma, quando sia proposta opposizione e il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nel compromesso, venendo quindi a cessare la competenza del giudice ordinario, 3. il quale ultimo una volta che rilevi l’esistenza della valida clausola compromissoria, non potrà che dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri”*).

Difatti, la giurisprudenza maggioritaria ha aderito all’impostazione ermeneutica tale per cui l’esistenza di una clausola compromissoria non escluderebbe la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, imponendo tuttavia al Giudice, di fronte all’operatività della predetta clausola, la successiva declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo (Si vedano, in questo senso, *ex multis*, Cass. Civ. Sez. VI, 1 d’Aprile 2019, n. 9035; Cass. Civ. Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265. Tra le sentenze di merito Tribunale di Vicenza, Sez. I, 30 aprile 2019 n. 956; Cass. civ. Sez. Unite, Ord. 18 settembre 2017, n. 21550).

Come noto, una volta che l’eccezione di improponibilità della domanda per presenza di clausola compromissoria è stata sollevata con l’opposizione a decreto ingiuntivo, il suo accoglimento determina la soccombenza della parte opposta con riferimento all’intero giudizio, anche quando la pronuncia sia basata su ragioni di ordine processuale, come accaduto nella fattispecie oggetto di giudizio.

Il complessivo esame dei presupposti di fatto e la chiara giurisprudenza applicabile alla fattispecie, oggetto di giudizio, impediscono quindi di rinvenire ragioni per giungere ad una compensazione delle spese di lite (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22257 del 13.9.2018; Sez. 3, Sentenza n. 5119 del 12.3.2004; SS.UU., Sentenza n. 583 del 10.8.1999).

La parte opposta, quindi, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte opponente, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni, sulla base del valore del giudizio, e delle fasi svolte (studio, introduttiva e decisionale), con parziale riduzione delle stesse, considerata l’efficacia dirimente delle eccezioni di tipo processuale, la forma semplificata del procedimento, in applicazione del rito di cui all’art. 447bis c.p.c. e la forma semplificata della decisione, assunta ai sensi dell’art. 429 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa od assorbita, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- 1) Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Rovigo, essendo competente a conoscere della presente controversia di opposizione a decreto ingiuntivo, il collegio arbitrale previsto dall'art. 20 del contratto del 22.05.2007 concluso tra le società *Parte_4* *Controparte_8* e *Parte_1* 2006 s.r.l., e dall'art. 20 del contratto del 27.07.2011;
- 2) Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, n. 93/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 23/01/2023, con revoca dello stesso;
- 3) Condannare la parte convenuta opposta *Controparte_1*, in persona del sindaco, a rifondere le spese di lite alle società oppONENTI, *Controparte_2* in persona del legale rappresentante *Controparte_3* e *Pt_2* *Controparte_4* in persona del legale rappresentante *Controparte_5*, che si liquidano in euro 18.000,00 per compensi, ed euro 843,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Rovigo, 18.06.2025

Sentenza resa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.

Il Giudice

Dott.ssa Federica Abiuso